Numero registro generale 11106/2024
Numero sezionale 724/2026
Numero di raccolta generale 10797/2026
Data pubblicazione 23/04/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
CONSUMATORE
Ud.20/02/2026 CC

Composta da:

Luigi Alessandro Scarano	Presidente
Pasqualina Anna Piera Condello	Consigliere
Irene Ambrosi	Consigliere
Stefania Tassone	Consigliere
Giuseppe Cricenti	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11106/2024 R.G. proposto da:

Snc Carrozzeria Mg Marangoni Gianfranco e C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Vaiarelli unitamente all'avvocato Angelo Massimo Perrini

-ricorrente-

contro

Mma Iard Sa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Mma Iard Assurances Mutuelles, in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 929/2024 depositata il 27/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

FATTI DI CAUSA

1.- Il signor Marco Ulcelli, assicurato con la società Covea Fleet S.A. per atti vandalici compiuti sulla propria autovettura, ha ceduto il credito indennitario verso quest'ultima alla società Carrozzeria MG di Marangoni Gianfranco s.n.c., che aveva effettuato la riparazione.

La domanda di pagamento proposta da quest'ultima nei confronti delle società Mma Iard S.A. e Mma Iard Assurance -succedute alla Covea Fleet S.A.- è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto nulla, in quanto abusiva, la clausola contrattuale prevedente una franchigia del 20% in ipotesi di riparazione come nella specie effettuata da carrozzeria << fuori rete>>.

Successivamente, in parziale riforma della gravata decisione, la Corte di Appello di Milano ha diminuito l'ammontare liquidato dal giudice di prime cure, applicando la franchigia del 20% prevista dalla clausola in argomento, ritenuta non abusiva.

Avverso la pronunzia della corte di merito la società Carrozzeria MG di Marangoni Gianfranco s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli art. 33, 34, 35 e 36 e dell'art. 2058 cc in relazione all'art. 360 cpc comma 1 n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che <<*si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto… restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi* >> (p. 13); e che <<costruire una polizza ove una clausola ha l'effetto concreto di consentire che lo stesso danno venga pagato di più o di meno a seconda di chi lo ripara, comporta indiscutibilmente che quella clausola determina, ad onta del suo contenuto giuridico o semantico (franchigia/scoperto), l'effetto di restringere la libertà di contrarre>> (p. 14).

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Lamenta che è nulla la clausola in base alla quale se il danneggiato sceglie una carrozzeria convenzionata subisce uno scoperto del 15%, mentre se ne sceglie una non convenzionata lo scoperto diventa del 20%, in quanto il maggiore scoperto lo obbliga a scegliere la convenzionata con la compagnia assicuratrice, con compressione della facoltà di scegliere liberamente sul mercato con chi contrarre, e pertanto la libertà contrattuale.

Lamenta che <<*il giudice non deve svolgere alcun apprezzamento di merito ex art. 33 n. 1 sulla esistenza o meno del "significativo squilibrio di diritti e di doveri nascenti dal contratto" perché tale sussistenza è già stata accertata dal legislatore che ha affermato la vessatorietà - presunta fin a prova contraria - dell'effetto discriminatorio della pattuizione*>>

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1341 c.c.

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata ha ritenuto non applicabile l'art. 1341 c.c. sul presupposto che la clausola in esame, non essendo una clausola vessatoria, non richiede una specifica approvazione.

Secondo la ricorrente la decisione impugnata è arrivata a questa conclusione sul presupposto che la clausola in questione disciplina l'oggetto del contratto e non introduce uno squilibrio tra rischi reciproci. Ma l'art. 1341 c.c. non contiene alcun riferimento a tali presupposti, e dunque non può esserne esclusa l'applicazione per via del fatto che tali presupposti non ricorrono nella clausola.

Lamenta che <<*la pattuizione* de quo *è stata denunciata per i suoi effetti limitativi della capacità di contrarre con terzi e, in quanto tale e come clausola cd grigia, è presuntivamente vessatoria, lo squilibrio è presunto e certo non è sanabile da una eventuale specifica sottoscrizione che comunque la Corte sostiene non essere necessaria*>> (p. 19).

Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente assimilato il caso in argomento ad altro, già oggetto di decisione da parte di questa Corte, relativo alle clausole che prevedenti lo scoperto in termini percentuali o

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

l'obbligo per l'assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica, laddove trattasi di ipotesi del tutto diverse.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art.34 del codice del consumo.

Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente considerata la clausola in argomento come limitante non già la libertà contrattuale ma solo l'oggetto del contratto.

Lamenta che <<*affermare in tesi che una tale clausola non limita la responsabilità perché non determina un significativo squilibrio non significa spiegare perché il discriminatorio effetto accertato non limiterebbe il diritto di contrarre con terzi e dunque non determinerebbe uno squilibrio di diritti e di doveri*>> (p. 26).

4.- Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la motivazione *per relationem* alla sentenza di questa Corte n. 25743/2023, la quale ha affermato il principio secondo cui <<*le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro*>>.

Lamenta che il richiamo a tale principio è del tutto fuori luogo, perché presuppone che una limitazione alla facoltà di contrarre attenga all'oggetto del contratto (e dunque non è vessatoria), ma era da dimostrare; ed invece una limitazione alla libertà di contrarre non attiene affatto all'oggetto del contratto, non è cioè limitazione dell'oggetto.

4.1.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Le censure attengono sostanzialmente alla questione se la clausola con cui viene determinato un valore dello scoperto sul costo della riparazione effettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

maggiore di quello previsto per l'ipotesi che la riparazione venga effettuata da carrozzeria con la medesima convenzionata sia vessatoria o abusiva in quanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercato dell'operatore cui rivolgersi nell'economicamente privilegiare quelli scelti e convenzionati con la compagnia assicuratrice.

Orbene, la clausola in argomento va considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, in cui viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola (cfr. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 20/3/2010, n. 6802).

Valutazione che nella specie non risulta invero dalla corte di merito correttamente operata.

Atteso che la valutazione della clausola in argomento non può prescindere dal previo accertamento se essa sia stata al consumatore imposta ovvero risponda a libera accettazione all'esito di prodromica specifica trattativa (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 8/7/2015, n. 14287. E, da ultimo, Cass., 14/2/2024, n. 4140), va allora dalla medesima accertato se, in difetto di quest'ultima la clausola in argomento venga a configurarsi nella specie come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato.

5.- Alla fondatezza nei suindicati termini dei primi 4 motivi di ricorso, assorbito il 5° [con il quale la ricorrente denunzia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.], consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano,

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1°, il 2°, il 3° e il 4° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il 5° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5